

Quadro per l'attuazione e l'applicazione dei principi di buone  
pratiche nei rapporti verticali nella filiera di  
approvvigionamento alimentare

**25 gennaio 2013**

Firmatari:

solo le organizzazioni che lo approvano

## I - Introduzione

Nel corso della riunione del 29 novembre 2011, il Forum di alto livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare ha accolto con favore l'insieme dei principi di buone prassi nei rapporti verticali all'interno della filiera alimentare presentato da un gruppo di organizzazioni di rappresentanza degli attori della filiera. La Commissione europea ha quindi dato mandato a dette organizzazioni di presentare un quadro per l'attuazione e l'applicazione di tali principi entro la fine di giugno 2012.

Il gruppo multilaterale ha subito avviato le discussioni, che hanno portato alla redazione del presente documento, nel quale viene fornita una descrizione delle caratteristiche generali del quadro di riferimento per l'attuazione e l'applicazione dei principi, seguita da concreti strumenti operativi che identificano le attività richieste, gli attori responsabili di tali attività e un calendario per la loro esecuzione. Il documento contiene, poi, una descrizione della governance ivi compresi gli strumenti di monitoraggio e valutazione, indicatori di prestazione, una breve valutazione dei rapporti con le norme e i regolamenti nazionali in vigore, i sistemi volontari e le implicazioni transfrontaliere, una rapida panoramica dei finanziamenti e infine una valutazione del rispetto dei criteri precedentemente fissati dal commissario Barnier nel contesto del Forum di alto livello.

I firmatari ritengono che il documento rappresenti un compromesso tra diversi interessi nonché il risultato di negoziati lunghi e complessi. Il sistema quadro prende in considerazione gli operatori di tutta la filiera alimentare. Si prevede che il quadro proposto di seguito possa contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di stabilire rapporti commerciali equi all'interno del mercato e infine migliorare le prestazioni della catena di valore in modo da generare un valore aggiunto lungo l'intera filiera, anche per i consumatori, in maniera sostenibile.

Questo quadro ha lo scopo di integrare le norme e i regolamenti dell'UE e nazionali così come altri sistemi volontari, non intendendo sostituirli.

## II - Caratteristiche generali

### 1. Panoramica

Il quadro è costituito da un sistema di registrazione per mezzo del quale gli operatori economici, comprese le PMI<sup>1</sup>, si impegnano volontariamente ad attuare i principi e ad accettare diverse opzioni per la risoluzione delle controversie.

Si tratta di un quadro volontario, il cui successo dipende dalla partecipazione volontaria di una massa critica di imprese lungo tutta la filiera alimentare, in ciascuna sua fase. Queste imprese si impegnano

---

<sup>1</sup> Definizione di PMI dell'UE: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:124:0036:0041:IT:PDF>

a rispettare i principi di buone pratiche nei rapporti verticali interni alla filiera alimentare come base per le loro trattative commerciali.

Il presente quadro prevede attività obbligatorie successive alla registrazione e si abbina a un sistema di governance multilaterale, a indicatori di prestazione e a un controllo pubblico.

Prima dell'inizio della registrazione, è necessaria una fase di attuazione. Uno sito Web, insieme con altri strumenti di informazione e comunicazione predisposti dal gruppo multilaterale, fornirà le informazioni necessarie per la registrazione e fungerà nel contempo da strumento pubblicitario volto a sensibilizzare imprese, organizzazioni rappresentative e il grande pubblico nei confronti del quadro.

Una volta creato lo strumento, verranno aperte le iscrizioni. Le imprese che desiderano registrarsi dovranno soddisfare determinati requisiti prima di esserne autorizzate. Una volta registrate, esse dovranno rispettare le procedure descritte nel presente documento in materia di attuazione e applicazione. Suddette procedure sono delineate nel capitolo relativo al quadro operativo e saranno integrate dagli orientamenti in materia di attuazione elaborati dai firmatari del presente documento a tempo debito. Durante la fase di creazione, tuttavia, le imprese potranno usufruire di un periodo di transizione che consentirà loro di registrarsi senza soddisfare tutti i requisiti allo scopo di incoraggiare i "pionieri".

## 2. Portata geografica

Il presente quadro si riferisce a tutti gli Stati membri dell'Unione.

Le imprese registrate dovranno attuare i principi in tutte le loro organizzazioni indipendentemente dalla provenienza geografica della loro controparte commerciale, a condizione che gli obblighi derivanti dal contratto siano adempiuti all'interno dell'UE. Le piccole e medie imprese con sede fuori dell'Unione possono ricorrere alle opzioni di risoluzione delle controversie contemplate dal presente quadro nei loro rapporti con le controparti registrate, nei limiti in cui gli obblighi derivanti dal contratto siano adempiuti all'interno dell'Unione.

## 3. Definizione del prodotto

Il presente quadro si applica solo ai prodotti alimentari (freschi e trasformati) e alle bevande. Le imprese che catena operanti nella filiera alimentare e delle bevande sono tuttavia incoraggiate ad applicare i principi in tutte le loro organizzazioni indipendentemente dalla natura del prodotto, in presenza di condizioni analoghe (ad es. nella composizione della catena, nei gruppi di prodotti o nelle politiche di approvvigionamento). Il presente quadro non si applica alla prestazione di servizi meramente strumentali alle attività nella filiera alimentare (ad es. logistica, imballaggio, ecc.).

# III – Quadro operativo e calendario

Per motivi di chiarezza, il quadro operativo si compone di quattro pilastri. Essi non devono necessariamente seguire un ordine sequenziale e le date suggerite sono indicative.

## *Pilastro 1: realizzazione del sistema di registrazione e sensibilizzazione*

Allo scopo di garantire il corretto funzionamento del sistema di registrazione, è necessario completare diverse attività prima dell'apertura delle registrazioni. Nel corso di questo periodo è importante avviare la fase di sensibilizzazione per garantire che un gran numero di imprese si registri il più presto possibile.

- Traduzioni

I firmatari ritengono essenziale tradurre i principi di buone prassi in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.

La versione di riferimento ufficiale è quella in lingua inglese, nella versione presentata alla riunione del Forum di alto livello del 29 novembre 2011.

Al fine di garantire una corretta interpretazione dei principi, deve esistere una sola traduzione ufficialmente accettata per lingua.

Altri documenti che devono essere tradotti in tutte le lingue dell'UE includono il presente quadro di attuazione e applicazione, il contenuto del sito Internet e gli strumenti di segnalazione.

La traduzione deve essere fornita dalla Commissione europea ed essere pronta al più tardi entro il primo trimestre del 2013. È auspicabile lo svolgimento di una verifica del contenuto della traduzione, in termini di adeguatezza, che potrebbe essere eseguita dalle federazioni nazionali entro il primo trimestre del 2013. Prima della traduzione tuttavia, la Commissione europea ha a disposizione del tempo per esprimere il proprio parere sul contenuto di principi ed esempi e per comunicare che questi, una volta modificati allo scopo di risolvere eventuali problemi, così come il quadro di attuazione e della governance, non risultino in contrasto con le norme comunitarie in materia di concorrenza.

- Sito Internet

Prima di iniziare le registrazioni, è necessario creare un sito Internet europeo che contenga le informazioni e le soluzioni tecniche necessarie a tali registrazioni.

Questo sito Internet sarà ospitato dalla Commissione europea e realizzato entro il terzo trimestre del 2013.

Il contenuto del sito sarà sviluppato dai firmatari. Esso comprenderà almeno i principi, il quadro di attuazione e applicazione, l'elenco degli operatori economici registrati, i vantaggi derivanti dalla registrazione, le informazioni e le procedure necessarie ad aderire e partecipare efficacemente (ivi incluse formazione e conformità) nonché una procedura di rinuncia, un elenco di domande frequenti e gli indicatori di prestazione. Il sito deve essere completato entro il secondo trimestre del 2013.

La gestione dei suoi contenuti sarà condivisa con la Commissione europea per quanto riguarda l'aggiornamento dell'elenco degli operatori registrati e l'analisi dei dati web, e il gruppo preposto alla governance (cfr. capitolo IV). Questo compito deve essere svolto regolarmente .

Sarà inoltre incoraggiato lo sviluppo di altre pagine Web (per es. a livello nazionale) che rispecchiano o contengono link al sito Internet a livello dell'Unione e che potrebbe essere sviluppate dalle federazioni nazionali e/o dalle autorità pubbliche nazionali.

- Sensibilizzazione

I firmatari si impegnano a promuovere un'ampia partecipazione dei propri membri nonché a valutare l'adozione del quadro mediante ambiziosi indicatori di prestazione (cfr. capitolo V).

Allo scopo di sensibilizzare in merito al quadro proposto, i firmatari svilupperanno un elenco dei vantaggi per le imprese registrate (ad es. importanza per la loro reputazione, ricorso a procedure di risoluzione delle controversie per trovare soluzioni in maniera efficiente, ecc.) entro il secondo trimestre del 2013. Questo elenco verrà pubblicato sul sito Internet.

I firmatari prenderanno inoltre in considerazione la possibilità di sviluppare altri strumenti di sensibilizzazione entro la fine del secondo trimestre del 2013.

Il gruppo multilaterale prenderà in considerazione la possibilità di sviluppare strumenti volti a valutare la conoscenza dei principi di buone prassi.

Federazioni nazionali e autorità pubbliche saranno inoltre incoraggiate a sviluppare, sostenere e attuare strumenti di sensibilizzazione sulla base degli strumenti comuni elaborati a livello dell'UE.

Per creare slancio e visibilità, durante la fase organizzativa sarà organizzato un evento di lancio a livello dell'Unione. Quest'ultimo sarà co-organizzato dalla Commissione europea e dai firmatari di questa proposta entro il secondo trimestre del 2013.

Le imprese saranno incoraggiate a preparare la propria struttura alla registrazione (per es. garantendo il sostegno delle alte posizioni dirigenziali) non appena il presente quadro sarà concordato, allo scopo di assicurare un elevato numero di registrazioni all'attivazione del sito Internet.

La condivisione delle migliori pratiche tra Stati membri e settori (ad es. sul sito Internet o mediante eventi) sarà incoraggiata da tutti gli attori una volta definito il quadro.

### *Pilastro 2: registrazione e attuazione dei principi da parte delle imprese partecipanti*

La registrazione volontaria delle imprese sul sito Internet sarà possibile a partire dal terzo trimestre del 2013. I firmatari incoraggiano gli operatori economici a registrarsi in modo da trarre il massimo vantaggio dalle disposizioni del presente sistema.

Prima della registrazione, le imprese devono svolgere un'autovalutazione che consenta di valutare il rispetto dei principi da parte delle loro strutture interne (ivi incluse formazione, capacità di ricorrere alle opzioni di risoluzione delle controversie, comunicazione, nomina di una persona di contatto per la risoluzione interna delle controversie, ecc.). Al momento della registrazione, le imprese dovranno confermare di aver completato detta autovalutazione nonché di aver adottato le misure necessarie per conformarsi ai principi e alle procedure di attuazione e applicazione, ivi incluso il loro consenso a ricorrere a una delle opzioni di risoluzione delle controversie in base alle disposizioni del presente sistema.

La registrazione (e la rinuncia, se necessario) deve essere effettuata da uno o più dirigenti che hanno il potere di impegnare nell'UE l'intera impresa e tutte le sue consociate presenti nell'Unione, in

conformità con la struttura societaria di ciascuna impresa (vale a dire che potrebbe essere necessaria la firma di più di un dirigente qualora nessun singolo dirigente ne abbia la facoltà o si richieda la registrazione delle consociate nazionali delle imprese). Ogni impresa registrata dovrà anche designare una persona di contatto per la procedura in vista di qualsiasi azione di follow-up come monitoraggio, ecc. Nomi e qualifiche dei dirigenti addetti alla registrazione e delle persone di contatto saranno pubblicati sul sito Internet.

Le imprese partecipanti dovranno elaborare e/o adattare i propri programmi di formazione per garantire il rispetto dei principi di buone pratiche. Le federazioni nazionali saranno incoraggiate a sviluppare strumenti di formazione (ad es. e-learning e seminari) su come sensibilizzare i propri aderenti ai principi e alle procedure del quadro durante i negoziati con un'impresa partecipante.

Le imprese partecipanti dovranno prepararsi per la procedura di risoluzione delle controversie prevista dal pilastro 3 e designare un punto di contatto competente in materia al momento della registrazione.

Il punto di contatto per la risoluzione delle controversie deve essere indipendente dai negoziati commerciali ed è responsabile per le questioni relative alla risoluzione delle controversie. Esso può essere diverso dalla persona di contatto per la procedura di cui sopra.

Le imprese registrate devono informare i partner commerciali della loro partecipazione al quadro e sono libere di scegliere i mezzi con cui farlo (ad es. tramite menzione nei contratti, comunicazione scritta nelle sale riunioni dove avvengono i negoziati, ecc.).

Le imprese registrate saranno incoraggiate a offrire informazioni pubbliche sulla partecipazione e sull'attuazione dei principi (ad es. sul sito Internet dell'impresa, mediante pubblicazioni, ecc.).

### *Pilastro 3: affrontare le controversie e trovare soluzioni*

## **I – Violazioni dei principi di buone prassi**

Le seguenti disposizioni si applicano nel caso di controversia relativa ad un'asserita violazione dei principi di buone pratiche. Le imprese registrate devono esaminare e, se necessario, modificare i loro contratti per garantirne la compatibilità con il presente quadro;

### **1. Controversie individuali**

Per risolvere le loro controversie, le imprese possono scegliere tra le seguenti opzioni:

- a. iter commerciale: il denunciante può decidere di portare la questione a un livello superiore nella gerarchia commerciale dell'impresa accusata di violazione;
- b. opzioni contrattuali: il denunciante può ricorrere a qualsiasi meccanismo di risoluzione delle controversie previsto dal contratto;
- c. risoluzione interna delle controversie: il denunciante può ricorrere all'organismo di risoluzione interna delle controversie dell'impresa accusata di violazione. Le imprese registrate devono disporre di una procedura di risoluzione interna delle controversie.

Essa deve essere indipendente<sup>2</sup> dai negoziati commerciali, imparziale e veloce, e deve essere elaborata in modo tale da garantire che il denunciante non subisca ritorsioni commerciali;

- d. mediazione o arbitrato: per risolvere la loro controversia, le parti possono decidere di ricorrere a una terza parte indipendente sia tramite una soluzione non vincolante (mediazione) sia mediante una decisione vincolante (arbitrato). Tali opzioni richiedono l'accordo di entrambe le parti. La condivisione dei costi relativi a questa opzione è determinata dalla legge in vigore. La procedura di arbitrato deve dare garanzie di difesa effettive. L'onere della prova spetta al denunciante;
- e. metodi giurisdizionali: il denunciante può scegliere di ricorrere ai metodi giurisdizionali ordinari in base alle norme e ai regolamenti nazionali.

Le ritorsioni commerciali nei confronti di qualsiasi impresa per l'utilizzo dei meccanismi sopra elencati rappresentano una grave violazione dei principi di buone prassi e, se si verificano, possono compromettere il funzionamento di tutto il sistema.

La scelta del meccanismo di risoluzione delle controversie spetta all'operatore denunciante se non diversamente previsto dalla legge. Quest'ultimo può scegliere l'opzione più proporzionata e che meglio si adatta alle sue esigenze, tenendo conto del rapporto costi-benefici e dell'efficienza in relazione alla natura della controversia. Questo significa che le imprese sono tenute a ricorrere prima alle opzioni meno contraddittorie e costose. Tuttavia, la mediazione e l'arbitrato richiedono un accordo da entrambe le parti.

Regstrandosi le imprese accettano di risolvere le loro controversie relative all'applicazione dei principi mediante una di queste opzioni. Pertanto, prima di registrarsi, esse dovranno garantire di essere pronte a fare uso di una di queste opzioni. Si prevede che gran parte delle controversie gestite mediante queste opzioni venga risolta entro un termine di 4 mesi, ad eccezione delle controversie risolte mediante arbitrato, mediazione e metodi giurisdizionali tradizionali.

I rimedi, le sanzioni e/o le ammende, ivi inclusa la compensazione finanziaria per qualsiasi danno effettivo e comprovato nonché per il mancato rispetto dei principi di buone prassi, ivi inclusi casi di ritorsione commerciale, sono determinati dalle opzioni di risoluzione delle controversie impiegate. Essi sono applicabili secondo la legge in vigore.

Un elenco dei meccanismi nazionali di mediazione e arbitrato pertinenti sarà messo a disposizione sul sito Internet come riferimento per le imprese. Tale elenco sarà elaborato congiuntamente dalla Commissione europea e dai firmatari entro la fine del secondo trimestre del 2013.

## 2. Controversie aggregate

---

<sup>2</sup>Al momento della registrazione, l'impresa potrebbe giustificare il fatto di non essere in grado di garantire tale indipendenza a causa delle sue ridotte dimensioni.

Un membro del gruppo preposto alla governance (cfr. il capitolo IV) può chiedere al gruppo stesso di analizzare una controversia relativa a una grave violazione dei principi che colpisce molti dei suoi membri.

La questione deve essere presentata al gruppo preposto alla governance garantendo l'anonimato e la riservatezza di tutte le parti circa l'identità delle imprese coinvolte nonché di tutte le informazioni riservate o commercialmente sensibili.

Il gruppo preposto alla governance, mediante una procedura riservata, si metterà in contatto con l'impresa accusata di violazione chiedendole una risposta.

Il gruppo preposto alla governance elaborerà una guida generale, che sarà sottoposta, se ritenuto necessario, a un controllo esterno di conformità giuridica dal gruppo stesso e ne darà comunicazione a tutte le imprese registrate, come previsto al pilastro 4, paragrafo 3. In qualsiasi momento la guida e la relativa procedura di comunicazione garantiranno il diritto all'anonimato e alla riservatezza.

Il gruppo preposto alla governance elaborerà norme di procedura scritte finalizzate a garantire l'anonimato e la riservatezza in tutte le fasi della procedura, determinare il modo di giustificare e aggregare le controversie nonché evitare eventuali conflitti di interesse.

Qualora, durante questa procedura, il gruppo preposto alla governance ravvisi la necessità di interpretare, chiarire o sviluppare uno dei principi di buone prassi, può decidere di farlo conformemente alle disposizioni contenute nel pilastro 4, punto 3.

I firmatari riconoscono che il livello nazionale è il più adatto a gestire le controversie e pertanto incoraggeranno l'istituzione di simili procedure in grado di coinvolgere le associazioni delle parti interessate a livello nazionale.

Il gruppo preposto alla governance riconoscerà solo le questioni che presentano una dimensione transfrontaliera nell'ambito dell'UE o quelle di portata nazionale, finché a livello nazionale non esisterà un'altra opzione equivalente per gestirle in forma aggregata e anonima (ad es. mediante dialoghi fra le parti interessate nazionali). In particolare, le controversie possono essere aggregate e presentate solo da un membro di un gruppo preposto alla governance multilaterale nazionale nel rigoroso rispetto delle norme in materia di concorrenza.

## **II – Violazioni degli impegni procedurali**

Il presente quadro prevede una serie di obblighi (impegni procedurali) che le imprese registrate devono rispettare. La violazione di questi impegni sarà risolta in base alle seguenti disposizioni:

una procedura consentirà alle imprese di segnalare problemi sorti con le aziende registrate in merito agli impegni procedurali. Il gruppo preposto alla governance si occuperà di suddetti problemi.

Qualora un'impresa rilevi un'anomalia (ad es. se la persona di contatto per la risoluzione interna delle controversie, il cui nome è indicato sul sito Internet, ha lasciato l'azienda e non è stata sostituita), può:

- a) sollevare la questione con l'impresa interessata;



- b) rivolgersi direttamente al gruppo preposto alla governance nel suo complesso tramite un indirizzo e-mail dedicato;
- c) inviare il reclamo a un membro del gruppo preposto alla governance che può presentarlo, per discussione, al gruppo mantenendo la riservatezza sull'identità del denunciante.

Il gruppo preposto alla governance valuterà come trattare al meglio la denuncia in maniera proporzionata e graduale. In caso di violazioni meno gravi, l'associazione di rappresentanza dell'impresa in questione chiederà all'impresa stessa di risolvere la situazione. Qualora dopo un tempo ragionevole non venga intrapresa alcuna azione, il gruppo preposto alla governance può inviare una lettera di avvertimento. Qualora continui a violare i suoi impegni procedurali, il partecipante potrebbe essere temporaneamente sospeso in attesa di un'azione di rimedio alla violazione. In caso di violazioni persistenti, intenzionali e inspiegabili, il gruppo preposto alla governance può decidere in ultima analisi l'esclusione dal sistema. L'esclusione è un forte deterrente, in quanto porterebbe all'impresa in questione una pubblicità negativa, ad es. mediante pubblicazione sul sito Internet e nella relazione annuale.

#### *Pilastro 4: verificare la conformità, valutare il successo ed elaborare il quadro*

Il monitoraggio è di competenza del gruppo preposto alla governance e sarà effettuato su base annuale a partire dal quarto trimestre del 2014, con una revisione intermedia da completare entro il secondo trimestre del 2014 che comprenderà due elementi:

##### 1. Indagine

Verrà effettuata una semplice indagine volta ad aiutare le imprese a monitorare i progressi e fungere da base per la valutazione della conformità. Tale indagine non prenderà in considerazione la sostanza di eventuali controversie gestite nel contesto del presente quadro e si baserà su tre elementi della fase 2:

- formazione;
- funzionamento delle opzioni di risoluzione delle controversie;
- comunicazione.

Elementi dell'indagine sul funzionamento delle opzioni di risoluzione delle controversie (queste informazioni saranno ulteriormente trattate a fini della comunicazione su base anonima) saranno:

- paese, dimensioni dell'impresa e ruolo nella filiera alimentare;
- numero di reclami presentati con altri operatori economici (cfr. il capitolo V);
- numero di reclami ricevuti da altri operatori economici (cfr. il capitolo V);
- i principi che sono stati presumibilmente violati (per consentire l'individuazione di eventuali carenze e della necessità di rivedere alcuni principi e/o esempi);
- numero di controversie risolte mediante ciascuna opzione di risoluzione delle controversie;
- quadro grado di soddisfazione del sistema, ivi inclusa la rassicurazione contro la paura di ritorsioni commerciali, e proposte di miglioramento.

Anche l'impatto e l'efficacia del sistema saranno oggetto di valutazione:

- l'impatto sarà valutato chiedendo se le denunce per violazione dei principi durante il periodo di indagine hanno avuto un impatto notevolmente maggiore, paragonabile o sensibilmente minore sul volume d'affari dell'impresa rispetto al periodo precedente;
- l'efficacia del sistema sarà valutata chiedendo se nello stesso periodo, il sistema ha contribuito a trattare le denunce in maniera notevolmente migliore, analoga o sensibilmente peggiore rispetto al periodo precedente.

Il monitoraggio annuale sarà condotto sotto forma di indagine obbligatoria rivolta a tutte le imprese registrate. Ciascuna impresa, la cui registrazione riguarda più di un paese, garantirà a tutte le controllate nazionali interessate dalla sua registrazione di completare l'indagine a livello nazionale in ogni Stato membro dell'UE in cui le stesse sono stabilite.

L'indagine sarà condotta online e i risultati inviati a un intermediario neutrale nominato dal gruppo preposto alla governance (cfr. successivo capitolo IV) e vincolato da rigide norme in materia di riservatezza e segreto professionale. Questo intermediario neutrale trasmetterà le risposte anonime al gruppo preposto alla governance che aggregherà i risultati e li presenterà in forma adeguata. I membri del gruppo preposto alla governance sono liberi di interrogare i propri membri in merito al funzionamento del sistema, incluse le aziende non registrate, e possono contribuire alla relazione annuale su tale base. Essi dovranno informare di questa intenzione gli altri membri del gruppo preposto alla governance e preferibilmente concepire l'indagine in maniera tale da facilitare la valutazione e l'armonizzazione dei risultati.

## 2. Relazione annuale

Il gruppo preposto alla governance preparerà la relazione annuale includendo risultati, conclusioni e raccomandazioni per il miglioramento del quadro. Essa conterrà una relazione a livello dell'UE e sezioni relative ai singoli paesi. Il gruppo può affidare a terzi l'elaborazione della relazione. La relazione annuale riguarderà:

- i risultati dell'indagine (cfr. punto 1);
- una relazione sulle attività del gruppo preposto alla governance, ivi incluso il rispetto degli impegni procedurali, le principali sanzioni e ogni possibile interpretazione dei principi e degli esempi di orientamento nella loro attuazione.

Prima di elaborare la versione finale, il gruppo preposto alla governance presenterà e discuterà con la Commissione europea i risultati preliminari della relazione annuale.

I risultati del monitoraggio annuale saranno comunicati pubblicamente dal gruppo preposto alla governance e condivisi con la Commissione europea e il Parlamento europeo. Federazioni nazionali, autorità pubbliche e imprese saranno incoraggiate a diffondere i risultati dell'indagine.

Dopo la pubblicazione della relazione annuale, il gruppo preposto alla governance effettuerà una valutazione del quadro da concludere entro il terzo quadrimestre del 2014.

Se il quadro sarà giudicato efficiente, saranno sufficienti piccoli adattamenti a seconda dei casi.

In caso contrario, il gruppo preposto alla governance deciderà se rimodellare il sistema o portarlo a termine. In tal caso, potrebbe decidere di avviare una collaborazione per garantire l'introduzione di una legislazione quadro dell'UE praticabile.

### 3. Interpretazione e sviluppo dei principi

Al momento della relazione annuale, sulla base dell'esperienza acquisita, il gruppo preposto alla governance esaminerà ogni possibile necessità di interpretazione o sviluppo dei principi e degli esempi di orientamento nella loro attuazione, senza far riferimento a nessuna controversia reale.

I membri del gruppo preposto alla governance possono in qualsiasi momento sollevare questioni in merito all'applicazione e/o all'interpretazione dei principi in base a casi concreti, allo scopo di giustificare la necessità di una guida e sempre mantenendo la riservatezza sull'identità delle imprese. Qualora tale guida sia ritenuta necessaria e concordata dal gruppo preposto alla governance, sarà pubblicata sul sito Internet e ne verrà data comunicazione a tutti gli interessati. Si auspica che le imprese la prendano in considerazione per l'interpretazione dei principi. Tale interpretazione o guida non intende rivelare l'identità di una delle parti, ha effetto solo per il futuro e mai in maniera retroattiva, e non influisce in alcun modo sulle controversie in corso.

## IV – Governance

La governance sarà garantita da un gruppo a tal fine preposto rappresentativo di tutta la filiera approvvigionamento alimentare. I diversi interessi presenti nella filiera sono rispecchiati per gruppi di interesse nella composizione del gruppo preposto alla governance. Il numero di rappresentanti per ciascun gruppo di interesse ne rispecchierà la diversità. I rappresentanti delle imprese non possono essere nominati rappresentanti nel gruppo preposto alla governance al fine di evitare conflitti di interesse. I gruppi di interesse e il numero massimo di rappresentanti sono i seguenti:

- agricoltori e cooperative agricole: 4<sup>3</sup>
- commercianti agricoli: 1
- industria alimentare e delle bevande: 4
- industria di marca: 1
- commercio al dettaglio: 4
- un gruppo trasversale in rappresentanza delle PMI: 1

Le decisioni vengono prese per consenso e sarà fatto ogni sforzo per raggiungerlo. In presenza di obiezioni che non impediscono l'adozione di una decisione, queste saranno menzionate nel verbale. Allo scopo di evitare i conflitti di interesse, saranno redatte rigide norme di procedura.

Il gruppo preposto alla governance opera nell'assoluta protezione della riservatezza e dell'anonimato. Sarà necessario elaborare opportune norme di procedura nonché un accordo di riservatezza pertinente.

I firmatari riconoscono come il livello nazionale sia il più appropriato per gestire le controversie e amministrare il sistema e pertanto si incoraggia la creazione a livello nazionale di strutture simili basate sul principio di pari rappresentanza tra le diverse fasi della filiera (produzione primaria/industria/commercio al dettaglio).

La Commissione svolge un ruolo attivo di monitoraggio. Il gruppo preposto alla governance riferirà alla Commissione europea in merito ai risultati e alle conclusioni del proprio lavoro allo scopo di garantire responsabilità e trasparenza. La Commissione ha la possibilità di presentare al gruppo preposto alla governance raccomandazioni sul funzionamento del sistema. La Commissione non svolgerà alcun ruolo nel vaglio delle controversie individuali o aggregate.

## V – Indicatori di prestazione

---

<sup>3</sup>Questi posti saranno riservati alle associazioni che rappresentano agricoltori e cooperative agricole se e quando aderiranno al quadro.

Per accertare l'efficacia del quadro, saranno definiti alcuni indicatori di prestazione. Durante la revisione intermedia, questi indicatori di prestazione saranno valutati per monitorare i progressi e adottare, ove necessario, misure correttive.

Tra questi indicatori di prestazione figurano:

1. Massa critica delle imprese registrate

È stato stilato sia a livello dell'Unione che degli Stati membri un elenco delle imprese in base ai dati relativi al fatturato o alle vendite. Saranno proposti per l'UE e a livello nazionale obiettivi percentuali minimi in termini di numero di imprese registrate presenti in tale elenco dopo uno e due anni dall'apertura delle registrazioni.

Il numero di PMI registrate verrà monitorato e il gruppo preposto alla governance effettuerà una valutazione dei progressi in termini di attuazione.

2. Numero di reclami risolti entro quattro mesi in base al tipo di canale di risoluzione utilizzato

Il gruppo preposto alla governance analizzerà, tra l'altro, il numero dei reclami presentati, i canali di risoluzione utilizzati così come il numero di reclami risolti entro quattro mesi.

3. Impatto del sistema (cfr. capitolo III, pilastro 4)

4. Effetto del sistema (cfr. capitolo III, pilastro 4)

Per gli indicatori di prestazione 2, 3 e 4 è difficile determinare obiettivi *a priori* prima di acquisire una certa esperienza con il sistema.

## **VI – Rapporti con le norme e i regolamenti nazionali in vigore, altri sistemi volontari e implicazioni transfrontaliere**

I firmatari non hanno avuto a disposizione le informazioni o il tempo sufficienti per effettuare un'analisi approfondita delle norme e dei regolamenti in vigore a livello nazionale che potrebbero sovrapporsi al presente sistema.

Grazie alle informazioni disponibili e da un punto di vista teorico, le parti interessate hanno tuttavia raggiunto le seguenti conclusioni:

1. le norme e i regolamenti nazionali hanno la precedenza sul presente sistema e sui relativi principi ed esempi di buone prassi; il presente quadro di attuazione e applicazione ha lo scopo di integrare le norme e le soluzioni vigenti in assenza di altri meccanismi;
2. qualora le norme e i regolamenti nazionali già impongano requisiti per gli operatori economici nel contesto del presente quadro, essi hanno la precedenza nella misura in cui si riferiscano agli stessi requisiti;
3. trattandosi di un sistema volontario, le imprese possono scegliere di adottare suddette norme in presenza o meno di regolamenti nazionali o di norme più o meno severe.

In linea con i principi di sussidiarietà e riconoscimento reciproco, i sistemi volontari (nazionali o internazionali) possono prevedere che il gruppo preposto alla governance riconosca la conformità del loro sistema con il presente quadro. Pertanto, le imprese che rispettano tale sistema (nazionale o internazionale) saranno altresì considerate conformi con il presente quadro. Dovranno comunque registrarsi ufficialmente e soddisfare tutti i requisiti supplementari a seconda dei casi.

Non si prevede che le norme esistenti utilizzate per determinare la legge applicabile a un contratto influiscano sulle opzioni di risoluzione delle controversie indicate nel presente quadro. In caso di controversia transfrontaliera, gli aspetti giurisdizionali (ad es. luogo, norme di procedura, ecc.) necessari per comporre la controversia saranno disciplinati dalle leggi applicabili al rapporto commerciale sottostante.

Una volta attuato il quadro, il gruppo preposto alla governance valuterà tuttavia l'eventuale necessità di adottare norme specifiche in materia, prendendo in considerazione diversi fattori quali la dimensione delle imprese o le specificità culturali.

## **VII- Finanziamenti**

I firmatari non ritengono necessario alcun finanziamento specifico per il sistema. Si prevede che esso venga finanziato dalle istituzioni, dalle associazioni e dalle imprese responsabili di uno specifico compito nel contesto del presente quadro, per quanto possibile e secondo le proprie risorse. Entro il primo trimestre del 2013 verrà redatto un bilancio.

In ogni caso, il sistema sarà amministrato in modo agile allo scopo di limitare l'onere per tutte le parti interessate.

## **VIII - Valutazione del quadro proposto**

In occasione della sua riunione del 29 novembre 2011, il Forum di alto livello ha incaricato il nucleo centrale delle parti interessate di presentare un quadro per l'attuazione e l'applicazione dei principi di buone prassi nei rapporti verticali all'interno della filiera alimentare.

A quel tempo, il commissario Michel Barnier ha enunciato i criteri che il presente quadro deve rispettare.

I firmatari ritengono utile presentare le ragioni per cui credono che l'attuale proposta risponda a suddetti criteri. Questo esercizio è anche utile per comprendere più a fondo il pensiero logico alla base della proposta.

### **1. Efficienza**

Il presente quadro contiene norme semplici, funzionali e trasparenti in grado di sensibilizzare le imprese e consentire loro di applicare efficacemente i principi di buone prassi nei loro rapporti verticali. Trattandosi di un quadro volontario, la proposta consente alle imprese di adattare le loro

procedure interne in modo da permettere loro di conformarvisi, ivi inclusa la partecipazione alle opzioni di risoluzione delle controversie nonché la formazione e l'informazione alle imprese partner. In definitiva questo dovrebbe contribuire a realizzare un vero e proprio cambiamento culturale in cui le prassi leali e la risoluzione delle controversie vengono considerate come normali procedure aziendali.

## 2. Rapporto costo-efficacia

Questa proposta prevede misure efficaci sotto il profilo dei costi che gli operatori economici dovranno essere in grado di affrontare.

I costi di attuazione sono stati ridotti al minimo. Non è necessario alcun finanziamento specifico in quanto il sistema si basa su una piattaforma multilaterale soggetta a controllo pubblico.

## 3. Efficacia del controllo

Il monitoraggio e la valutazione del sistema sono garantiti da una piattaforma multilaterale che rappresenta i diversi interessi presenti all'interno della filiera alimentare. Sebbene questo gruppo preposto alla governance non sia un organismo "indipendente" in quanto tale, il fatto che si impegni a lavorare in base a rigide norme di riservatezza e anonimato, congiuntamente alla rappresentanza di diversi interessi, garantisce l'imparzialità del monitoraggio e della valutazione.

Le autorità pubbliche a livello dell'UE ricoprono inoltre un ruolo di governance pubblica volto a garantire l'efficacia e la trasparenza della governance. Inoltre, questa proposta non incide sulla prerogativa dei responsabili politici di decidere, in qualsiasi momento e ove ritenuto necessario, l'introduzione di misure legislative.

## 4. Trasparenza

La trasparenza è garantita da diversi requisiti di comunicazione e pubblicazione precisati nella presente proposta nonché dalla continua attenzione pubblica da parte delle istituzioni dell'UE.

Il sistema sarà inoltre valutato entro un breve periodo di tempo in base a indicatori di prestazione precedentemente concordati. Ciò significa che la valutazione avviene secondo criteri oggettivamente misurabili.

\*\*\*